

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO - Presidente -

MICAELA SERENA CURAMI

VINCENZO GALATI

CARMINE RUSSO

ALDO NATALINI - Relatore -

Sent. n. sez. 2887/2026

CC - 26/06/2026

R.G.N. 13910/2026

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati di cui alle otto sentenze di condanna meglio indicate nell'istanza stessa;

che il Giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto osservando che, contrariamente a quanto indicato nell'istanza: -i reati risultano commessi con modalità diverse ("furti, aventi ad oggetto autoveicoli parcheggiati o custoditi in strutture recintate ovvero casette natalizie od ancora gruppi elettrogeni, ecc., con modalità attuative, di volta in volta richieste dalla collocazione del bene e



dalla sua custodia”), in tempi diversi (“tra il 2016 e il 2017”) ed in località differenti (pag. 3 dell’ordinanza impugnata); -i reati sono stati commessi con concorrenti diversi ovvero con concorrenti rimasti ignoti (pagg. 3-4 dell’ordinanza impugnata); -pur essendo reati che presentano omogeneità delle violazioni e si pongono, tendenzialmente, al più, in linea di contiguità temporale gli uni con l’altro, tuttavia ciò non è sufficiente perché “non appare individuabile il momento in cui sarebbe insorta, nell’animo dell’imputato, l’unicità del proposito delittuoso, apparendo, invece, le singole condotte criminose sorrette dall’insorgere dell’impulso” (pagg- 4-5 dell’ordinanza impugnata); -nel caso di specie si è in presenza, dunque, dell’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati che neppure sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rilevando semmai una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali” (pag. 5 dell’ordinanza impugnata);

che il [REDACTED] a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso in cui prospetta: 1) violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per erronea applicazione dei criteri di accertamento del medesimo disegno criminoso; 2) vizio di motivazione per travisamento del fatto e manifesta illogicità e contraddittorietà; 3) violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. per mancato coordinamento con le precedenti decisioni *in executivis* e violazione della funzione “rimediale” dell’istituto della continuazione;

Che il sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, con requisitoria scritta del 4 maggio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso;

Che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell’esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato e per motivi manifestamente infondati perché attinenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;

Che la dedotte censure, che lamentano l’illegittimità del diniego della continuazione, non si confrontano con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenze indicate nell’istanza, l’eterogeneità dei concorrenti, l’eterogeneità delle modalità operative, la diversità dei beni materialmente sottratti, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria ha desunto, dall’analisi dei singoli



fatti, una abitudine criminosa ed un pervicace ricorso all'azione criminale espressione di uno stile vita e dunque non sintomatica di un unitario progetto criminoso ed ha ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. stigmatizzando altresì l'assenza di alcun elemento specifico e concreto posto a sostegno dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., dovendosi a tal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

- l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);

- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi la programmazione e la deliberazione unitaria con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitudine, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al *favor rei* (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01);

- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarso per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01);



- incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitudine a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451-01; conf. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580-01);

Che, quanto alla mancata considerazione dei precedenti provvedimenti di esecuzione che avevano già riconosciuto l'esistenza del medesimo disegno criminoso, la doglianza esposta nel secondo motivo di ricorso è assolutamente generica poiché non indica quali provvedimenti sarebbero stati trascurati, ad eccezione dell'ordine di esecuzione SIEP 27/2020, che contiene il cumulo delle pene, il quale prescinde dalla eventuale continuazione nel reato; del pari è del tutto generica e comunque inconferente la deduzione contenuta nel primo motivo di ricorso secondo la quale la genesi investigativa unitaria (i fatti di reato promanerebbero da un'unica indagine della Squadra mobile di Ragusa);

Che le doglianze non sono consentite perché per lo più tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; *ex multis*, Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);

Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e con oscuramento dei dati identificativi del ricorrente;

P.Q.M



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore
ALDO NATALINI

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

